



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2014

● Sezione III **Programma Nazionale di Riforma – Parte II**
Gli squilibri nazionali e le riforme in dettaglio



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2014

- Sezione III **Programma Nazionale di Riforma – Parte II**
Gli squilibri nazionali e le riforme in dettaglio

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteo Renzi

e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze
Pier Carlo Padoan

Deliberato dal Consiglio dei Ministri l'8 Aprile 2014

Al fine di provvedere alla copertura del provvedimento che abolisce la seconda rata dell'IMU 2013 sull'abitazione principale a eccezione degli immobili di lusso, il Governo ha reperito 1,5 miliardi attraverso l'aumento al 130 per cento dell'acconto IRES e IRAP dovuto per l'anno d'imposta 2013 dalle società del settore finanziario e assicurativo. Per questi stessi soggetti l'aliquota IRES viene elevata per il solo anno d'imposta 2013 al 36 per cento.

Novità in materia di fatturazione

A maggio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 12/E/2013 in attuazione delle norme previste dalla Legge di Stabilità 2013, con importanti novità in materia di fatturazione in vigore dallo scorso 1° gennaio. Le nuove norme richiedono un maggior livello di dettaglio sulla fattura dei dati relativi all'emittente e al cliente/committente. Le novità sono le seguenti:

- In ogni fattura deve essere riportata la partita IVA, il numero identificativo IVA o il codice fiscale dell'acquirente.
- Ogni fattura dovrà sempre essere identificata in modo univoco ma l'articolo 21 non prevede più la numerazione 'in ordine progressivo per anno solare'; si potrà pertanto scegliere tra due sistemi di numerazione: *i)* continuativo, cioè che non ricomincia da 1 ogni anno solare ma prosegue di anno in anno; *ii)* tradizionale, cioè progressivo nell'arco dell'anno con l'indicazione dell'anno stesso.
- Le fatture denominate in valuta estera devono essere convertite in euro.
- La fattura elettronica è equiparata a quella cartacea.
- E' prevista una fattura semplificata se l'importo non supera i 100 euro IVA inclusa.

Imposta unica comunale

La disciplina sulla tassazione degli immobili è stata rivista interamente dalla Legge di Stabilità 2014 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC). Tale imposta comprende: *i)* l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile con esclusione delle abitazioni principali; *ii)* una componente riferita ai servizi, articolata in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e una tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

IMU

La Legge di Stabilità 2014 ha sancito l'entrata in vigore a regime dell'IMU e la fine della sua natura sperimentale. Si prevede l'abrogazione dell'IMU sugli immobili non di lusso (ossia iscritti in catasto in categorie diverse da A/1, A/8, A/9) adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze, nonché sulle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, degli alloggi sociali, ossia agli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici o privati destinati prevalentemente alla locazione per individui e nuclei familiari svantaggiati, della casa coniugale assegnata all'ex

coniuge, dell'unico immobile, posseduto e non locato, dal personale delle Forze armate e altre categorie di soggetti, pur in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per l'abitazione principale. Nel caso di immobili iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e utilizzati come abitazione principale, si prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta pari a 0,4 per cento (con facoltà per i Comuni di variarla in aumento o in diminuzione di 0,2 punti percentuali) e la detrazione annua pari a 200 euro.

Tale detrazione per l'abitazione principale si applica anche agli alloggi assegnati dagli IACP e dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP (ad esempio ATER e ALER). Viene riconosciuta ai Comuni la facoltà di assimilare ad abitazione principale: *i*) gli immobili, non locati, posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero permanente; *ii*) gli immobili, non locati, posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero; *iii*) gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale⁶¹⁸.

Dal periodo d'imposta 2013, è prevista la parziale deducibilità dell'IMU pagata sugli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo. In particolare, la quota ammessa in deduzione ai fini IRPEF/IRES è fissata in misura pari al 30 per cento annuo nel 2013 e al 20 per cento a decorrere dal 2014. L'IMU è invece indeducibile ai fini IRAP⁶¹⁹.

Lungo il corso del 2013 l'IMU è stata oggetto di vari ripensamenti da parte del Governo. A maggio 2013, con il D. L. 54/2013, il Governo decise di sospendere la prima rata dell'IMU⁶²⁰ sulle abitazioni principali (a esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), sulle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché sugli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, sui terreni agricoli e fabbricati rurali⁶²¹. Tale prima rata era pari al 50 per cento dell'imposta determinata sulla base dell'aliquota e della detrazione del 2012 e, quindi, non era influenzata dalle aliquote applicate nell'anno 2013. La sospensione del versamento è stata, infatti, finalizzata a consentire l'elaborazione di una riforma complessiva dell'imposizione sul patrimonio immobiliare. Furono così escluse dalla sospensione del versamento della prima rata IMU, per quanto riguarda, in particolare le abitazioni principali, le abitazioni di tipo signorile, le ville, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico.

Il D.L.54/2013 ha delineato una precisa correlazione tra la riforma e la sospensione del versamento della prima rata, fissando una scadenza certa per la revisione della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (31 agosto 2013). La sospensione del versamento della prima rata dell'IMU non ha comportato

⁶¹⁸ Prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui

⁶¹⁹ Legge di Stabilità 2014, art. 1, co. 715 - 716.

⁶²⁰ D.L. n. 54/2013.

⁶²¹ D.L. n. 54/2013.

problemi di liquidità per gli enti locali, in quanto il Governo ha consentito ai Comuni di incrementare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria in misura corrispondente alla metà del gettito 2012, considerando le variazioni deliberate dai Comuni per l'anno medesimo⁶²².

Ad agosto 2013, con il D.L. 102/2013, il Governo stabilì che la prima rata dell'IMU, relativamente agli immobili oggetto di sospensione (abitazione principale, IACP, terreni agricoli e fabbricati rurali), non era dovuta per il 2013.

Al fine di assicurare ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, delle Regioni Siciliana e Sardegna, il rimborso per il minor gettito IMU, è stato attribuito un contributo di circa 2,3 miliardi per il 2013 e di 75,7 milioni per il 2014. Per i Comuni delle rimanenti e le autonomie speciali la compensazione del minor gettito IMU è avvenuto attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali⁶²³.

Nello stesso provvedimento è stata prevista l'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013 e, a regime, l'esenzione dal pagamento dell'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

A novembre 2013, il Governo ha sancito l'abolizione della seconda rata dell'IMU per quasi tutti gli immobili già beneficiati della sospensione della prima rata. Sono esclusi dal beneficio in commento i terreni agricoli non posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP e i fabbricati rurali diversi da quelli strumentali, vale a dire i fabbricati rurali a uso abitativo che non rientrano nella definizione di abitazione principale ai fini IMU.

Il contribuente deve invece versare l'eventuale residuo dell'IMU per l'anno 2013 in misura pari al 40 per cento della differenza tra l'ammontare risultante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile come deliberate dal comune di residenza per l'anno 2013, e quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste per tale immobile dalla normativa statale. Ovviamente, se l'importo risultante da tale operazione ha valore negativo ciò non significa che il contribuente abbia diritto a un eventuale rimborso⁶²⁴.

La riforma della tassazione immobiliare contenuta nella Legge di Stabilità 2014 è stata attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo.

La Legge di Stabilità 2014⁶²⁵ prevede anche alcune disposizioni dirette a disciplinare le modalità di regolazione tra i diversi enti del gettito indebitamente conseguito in relazione a erronei versamenti IMU effettuati per gli anni 2012 e 2013, da parte dei contribuenti. Tra le altre, non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta

⁶²² Nel 2012, il gettito IMU sulle abitazioni principali e relative pertinenze è risultato pari a 4,1 miliardi di euro. La distribuzione comunale del 50 per cento del gettito IMU per tale tipologia di fabbricati, pari a 2 miliardi di euro.

⁶²³ Ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011.

⁶²⁴ D.L. 133/2013, art. 1, co. 5.

⁶²⁵ Legge di Stabilità 2014, art.1 co. 722-728.

per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

Si ricorda, inoltre, che viene ridotto l'effetto sostitutivo dell'IRPEF per gli immobili tenuti a disposizione⁶²⁶. In particolare, si stabilisce che gli immobili non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale concorrono, con decorrenza 2013, alla formazione della base imponibile IRPEF in misura pari al 50 per cento⁶²⁷.

TARI

La Legge di stabilità 2014 ha introdotto il tributo sulla componente relativa alla gestione dei rifiuti (TARI)⁶²⁸ in sostituzione della TARES. Il gettito TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio del servizio a esclusione del trattamento dei rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili.

La TARI è determinata per tutte le superfici, comprese le aree scoperte, in quanto suscettibili di produrre rifiuti.

Il criterio della superficie calpestabile si applica, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, solo fino al momento in cui potrà essere applicato il criterio della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 23 marzo 1998, n. 138. Pertanto, quest'ultimo non può essere considerato alternativo, ma solo ai fini dell'accertamento delle superfici, ove il comune abbia a disposizione tali dati.

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, si applica, invece, il criterio della superficie calpestabile.

Sono previste procedure d'interscambio dati tra Agenzia delle entrate e Comuni nonché l'obbligo a carico dei Comuni di comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili. Ai Comuni è consentito introdurre riduzioni o esenzioni nei casi di unico occupante, locali tenuti a disposizione per utilizzo stagionale, soggetti residenti all'estero, fabbricati rurali a uso abitativo.

Il comune può deliberare, con proprio regolamento, ulteriori riduzioni e esenzioni e la relativa perdita di gettito può essere coperta attraverso autorizzazioni di spesa che non possono superare il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

I Comuni che hanno realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. In tal caso, la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

A decorrere dal 2016, per la determinazione dei costi, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. La TARI non è dovuta per le quantità di rifiuti assimilati che i produttori dimostrino di avere avviato al

⁶²⁶ Prevista dall'art. 8 del D.lgs. 23/2011.

⁶²⁷ Legge di Stabilità 2014, art. 1 co. 717 - 718.

⁶²⁸ Legge di Stabilità 2014, art. 1 co. 649 - 650.

recupero. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Con l'introduzione della IUC viene contestualmente soppresso l'art. 14 del D.L. n. 201/2011 che ha introdotto, dal 2013, la disciplina TARES⁶²⁹. Per l'accertamento e la riscossione della maggiorazione TARES per l'anno 2013 si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e servizi e tali attività sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme a titolo di maggiorazione, sanzioni e interessi.

TASI

La legge di Stabilità 2014 ha introdotto il tributo per i servizi indivisibili (TASI). E' demandato al regolamento del consiglio comunale l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Il presupposto impositivo⁶³⁰ della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, a eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

La base imponibile coincide con quella determinata ai fini IMU e l'aliquota è fissata in misura pari all'1 per mille, ferma restando la facoltà per i Comuni di ridurla fino ad azzerarla. Eventuali modifiche in aumento dell'aliquota sono ammesse purché la somma tra l'aliquota TASI e l'aliquota IMU non sia superiore alla misura massima consentita dalla legge in materia di IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile⁶³¹. Tale aliquota massima è pari a 10,6 per mille. Per il 2014 l'aliquota massima TASI non può eccedere la misura del 2,5 per mille. Come per la TARI, i Comuni possono inoltre introdurre riduzioni o esenzioni nei casi di unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, locali, diversi dalle abitazioni, a uso stagionale,, soggetti residenti all'estero, fabbricati rurali a uso abitativo, Per consentire le detrazioni sull'abitazione principale di cui hanno beneficiato i contribuenti nel 2012, il Governo⁶³² ha stabilito che i limiti massimi dell'aliquota TASI per l'anno 2014 possono essere aumentati complessivamente fino a un massimo dello 0,8 per mille. L'incremento può essere deliberato dai Comuni a condizione che il gettito relativo sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure relative all'abitazione principale in modo tale che gli effetti sul carico della TASI siano equivalenti a quelli dell'IMU prima casa.

Nel caso in cui il soggetto detentore sia diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è ripartita fra i due soggetti nella misura stabilita dal Comune che deve essere compresa, per l'occupante, tra il 10 e il 30 per cento del totale e per la parte residua a carico del titolare del diritto reale.

⁶²⁹ Legge di Stabilità 2014, art. 1 co. 704 - 706.

⁶³⁰ Come chiarito dall'art. 2 del D.L. 16/2014.

⁶³¹ Legge di Stabilità 2014, art. 1 co. 677.

⁶³² D.L. 16/2014, art.1.

Il versamento della Tasi avviene mediante modello F24 e/o bollettino di conto corrente postale con esso compatibile. Questa disposizione consente all'Amministrazione finanziaria di disporre dei dati in tempo reale e non è possibile utilizzare servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali come è invece previsto per la TARI. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TASI e della TARI prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale. È consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il D.L. 16/2014 precisa che sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono esentati dal versamento della Tasi

Gli immobili che godono già delle esenzioni IMU, ossia:

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati destinati a usi culturali;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali.

Sono perciò esenti gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, residenti nel territorio dello Stato, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di culto. Gli immobili degli enti non commerciali sono, quindi, assoggettati alla TASI solamente sulla parte del bene in cui viene esercitata una attività commerciale⁶³³.

Gli immobili posseduti da partiti politici restano, invece, comunque assoggettati alla TASI, indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.

Disposizioni in materia di imposte e accise

La legge di Stabilità 2014⁶³⁴ prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, è disposto, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni per l'anno 2017 e a 199 milioni per l'anno 2018.

Al fine di assicurare maggiori entrate per 33 milioni per l'anno 2014 e a 50 milioni a decorrere dall'anno 2015, è stato previsto⁶³⁵ un provvedimento

⁶³³ Per quanto riguarda l'applicazione della lett. i), essa è condizionata all'applicazione dell'art. 91-bis del D. L. 1/2012.

⁶³⁴ Legge di Stabilità 2014, art. 1 co. 626.

⁶³⁵ Prima dal D.L.91/2013, art. 14, co. 3 e poi modificato dalla Legge di Stabilità 2014, art. 1 co. 625.